


167

167



N O V Æ  
CONSTITVTIONES  
S V P E R  
OFFICIO AQVARVM

Statutis, alijsq; eiusdem Officij Constitu-  
tionibus superadditæ

E X

SENATVS CONSVLTO

*Habito sub die 20. Maij 1702.*



BONONIÆ; Apud Hæredem Victorij Benatij,  
Prò Typographia Camerali.

N O V R

COMPTON'S PATENT

SALES

OFFICE OF THE

SECRETARY OF THE ARMY  
WASHINGTON

U S

ARMY'S COMPTON'S

Patent for the



COMPTON'S PATENT

Washington

352.6  
B63n

Die 20. Maij 1702.

Congregatis Illustrissimis DD. Reformato-  
ribus Status Libertatis Ciuitatis Bononiæ  
in Camera Eminentissimi, ac Reuerendis-  
simi D. Cardinalis Legati in num. viginti-  
octo. In eius præsentia, ac de ipsius con-  
sensu, & voluntate inter ipsos infrascri-  
ptum Partitum positum, & legitimè ob-  
tentum fuit videlicet.

*Cum iam pridem, & sub die septima Decembris anni  
proximè elapsi ex Senatus Consulto habito coram  
Eminentissimo, ac Reuerendis. D. Card. Legato  
ab Illustrissimo Senatu huiusce Ciuitatis nouæ  
quædam Constitutiones super Officio Aquarum  
sancitæ fuerint, cumque mox pro explorato habi-  
tum fuerit, ex illis nonnullas pleniorẽ, & inellu-  
ctabilem sibi ipsis adepturas esse obseruantiam, si  
vel illæ in aliqua parte planiores factæ, vel ex par-  
te etiam, faciliori dispositione suffectæ, ademptæ  
fuisſent.*

CAVAGNA  
LIBRARY

**PATRES CONSCRIPTI** per Vota septem supra viginti affirmatiua ex dicto Senatus Consulto Capitula Sextum, Septimum, & Undecimum abrogarunt, eorumque loco alia nuperrimè exarata Capitula posuerunt, & approbarunt; hanc tamen lege, quod, tribus illis abrogatis, & nouis respectiuè appositis, totam, & integram vim habere debeat cum presenti, antecedens prædictum Senatus Consultum, Imò de ea re, firmis manentibus non abrogatis, & nouis substitutis sanctionibus, una tantummodo sit Lex, eaque tota, & integra, prout si sub hac die lata ex integro fuisset, obseruationi, & Typis demandetur. Sicq; tota, & integra, cæteris Statutis eiusdem officij superaddatur, imposterum ab Vfficialibus, Notarijs, Caballarijs, alijsque eiusdem Officij ministris inuiolabiliter implenda. Cuius quidem legis totus tenor est, qui Italico infra explanatur idiomate, & nempe.

**C**He s'aggiunga all' Vfficio predetto vn' Assessore Dottore di Leggi, Addottorato dal Collegio di Bologna, Cittadino di due origini almeno, propria, e paterna, ò che sia stato habilitato alli Magistrati della

della Città', quale habbia obligo d'assistere li due giorni della Settimana Mercordì, e Sabbatho, sedendo come Togato in primo luogo nel Banco di detto Vfficio con li Signori Vfficiali, mentre terranno Vdienza, e renderanno ragione, e dar loro consiglio nel fare estendere i Decreti, & Ordini, che da detti Vfficiali si faranno alla forma degli Statuti dell' Vfficio.

Che di sei in sei mesi si deputi il detto Assessore con prouisione di Lire Cento di quattrini da cauari da' prouenti dell' Vfficio, e da pagarsegli solo doppo, che sarà passato il termine dell' infrascritto Sindicato.

E per regolamento della funzione del Signor Assessore douranno li Signori Vfficiali prima di fare i loro Decreti consultarlo sempre, & il Notaro dourà clausolare ogni Decreto con le parole *Consulto Domino &c.* con questo però, che vniformandosi al Consiglio del Signor Assessore il Decreto de' Signori Vfficiali, possa eseguirsi conforme il solito, apponendo oltre le dette parole il Notaro, *& sic Consulente, &c.* per li quali Decreti con dette due Cooperationsi emanate farà il detto Assessor tenuto al Sindicato d'auanti li Signori Affonti di Gouerno per vn Mese doppo terminato il suo Vfficio.

Dandosi caso, che *ipso Consulto* facciano li Signori Vfficiali Decreti in sostanza differenti dal Consiglio, onde vi sia solamente la clausola *Consulto* (poiche altrimenti si hauranno per non emanati) in tal caso re-

sti efente il Signor Affeffore dal Sindicato fopra i medefimi Decreti , reftando il folito Sindicato à foli Signori Vfficiali fecondo lo Statuto .

Che per fare l'elettione di detto Affeffore debbano li Signori Vfficiali dell'Acque in Calende di Giugno , e di Dicembre ogni Anno presentare all'Illuftriffimo Signor Confaloniere la nomina di quattro Soggetti da nominarfi vno per ciafcuno di loro d'età almeno d'Anni 25. compiti , la quale debba portarfi all'Illuftriffimo Reggimento per farne l'elettione d'vno , che hauerà più bel partito , quale di lei in lei mefi debba affiftere per Affeffore in detto Vfficio come fopra .

Che s'ordini à Cauallari , e Sopranumerario , che andando fuori pel Contado in Visite ne Quartieri refpettiuamente affegnati loro , e trouando ò contrauentioni , ò difetti contro la forma degli Statuti dell'Vfficio dell'Acque , debbano in prefenza del Maffaro , e di due Vomini del Commune maggiori dell'età d'anni 25. far chiamare li Delinquenti , e far loro conofcere il mal fatto , e venendo , ò non venendo tali Delinquenti , fcriuere ordinatamente l'vna dopol'altra tutte le querele contro tali Delinquenti in vna Vacchetta , ò Libro affogliato , e bollato con il bollo dell'Vfficio dell'Acque , qual Libro , ò Vacchetta douranno fempre da quì auanti hauere , e tenere preffo di fe à tal effetto , e fuffeguentemente precetteranno i Rei in prefenza de fudetti , fe faranno comparfi ,

parfi, e quando nò, lasciaranno alla loro Casa le Citazioni, ò Precetti, perche debbano comparire in termine congruo all' Vfficio de Signori Vfficiali dell' Acque, oue essi Cauallari pure porteranno fedelmente tutte le querele scritte in detta Vacchetta, ò Libro, nel far' le quali non potranno, ne douranno pretendere, ne conseguire cos' alcuna sotto qualsiuoglia pretesto, quesito, ò colore, nè da pretesi Rei, nè dal Massaro, nè da Testimonij; & il Nome di questi Testimonij, se vi faranno, dourà scriuersi da Cauallari sotto ciascheduna querela, e non lo facendo s'hauerà per non fatta; si come non vbbidendo i Querelati al detto Precetto, saranno puniti con più rigore.

Dichiarando, che alli Cauallari non spetti in alcun modo chiamare tali Vomini, mà al Massaro, ò sua Sigurtà, ò Scriuano, e quando non vi fossero, detti Testimonij, le querele faranno valide, scritte, che siano nel detto Libro, e sottoscritte dal Massaro, ò Sigurtà, ò Scriuano, prima che il Cauallaro parta dal Comune.

In oltre quando li Cauallari trouaranno nelle Communità qualche contrauenzione, ò difetti spettanti alle Communità, in tal caso queste tali querele douranno scriuersi dalli detti Cauallari nel Libro della Massaria di ciascheduno Massaro, e nelle vltime Carte di quello col giorno, e mese, che sono state fatte, e col Luogopreciso, e per qual causa siano state fatte, e que-

questo in presenza di quel Massaro, e di due Vomini del detto Commune maggiori d'Anni 25. quando vi siano, e come si è detto di sopra, restano valide le querele; purché siano scritte nel detto Libro del Massaro, e sottoscritte nella forma sudetta; E ciò ad effetto, che li Massari possino nel fine del loro Vfficio della Massaria publicare nell'Aringo con le altre male spese accadute anco le sudette querele; E quando le sudette querele non si trouaranno scritte nel libro del Massaro come sopra, non possino li Massari essere astretti sotto qualunque pretesto à cancellarle, ne meno ad altra cosa.

E per isfuggire ogni confusione douranno li Notari stare auuertiti di solo fare le riceute delli Cancelli delle sudette querele Communalì ne Libri de sudetti Massari, mà non già mai di quelle querele, che il Massaro fosse tenuto cancellare per conto suo proprio, e particolare, ò per qualche sua mancanza, ò difetto.

Che li Signori Vfficiali debbano onninamente fare, come sono tenuti in vigore del loro Vfficio le Visite delle Inghiarationi, rispetto alle Vie larghe, & à quelle che hanno più d'vna Carreggiata, almeno dentro il termine d'vn Mese, e rispetto alle Vie strette, e quelle cioè, nelle quali per la loro angustia non vi è che vna Carreggiata, almeno dentro à quindici giorni doppo spirato il termine assignato per hauerle fatte, con mandarne le relationi distinte à Signori Af-  
fonti

fonti del Governo, prima di procedere contro li Delinquenti, che hauranno trouato, le quali relationi rispettiuamente mandate, possano detti Signori Vfficiali profeguire il giudicio contro li sudetti Delinquenti.

Che debbano i Signori Vfficiali, Notari, e Cauallari, & i Sostituti di ciascun di loro, che faranno fatti, e deputati legitimamente giurare l'offeruanza delle Constitutioni dell' Vfficio fatte, delle presenti, & altre, che in auuenire si facessero legitimamente dall' Illustrissimo Reggimento, ne possano allegare non vso, ò abuso di esse, mà debbano inuiolabilmente quelle tutte offeruare, e come se fossero presentemente fatte di nuouo; Nè mai possa allegarsi, ne da detti Vfficiali, Notari, Cauallari, ò altri Ministri dell' Vfficio non vso, abuso, desuetudine, e non offeruanza, mà s' intendano sempre essere *in viridi obseruantia*, e nel suo pieno, e primiero vigore, come del medesimo giorno, che sono state, e faranno fatte.

Che le presenti Leggi si debbano notificare à detti Vfficiali, Notari, Cauallari, & altri Ministri dell' Vfficio, e debbano tenersi affisse nella Stanza dell' Vfficio stesso, acciò possano essere da tutti vedute.

Che non possano, ne debbano admettersi da gl' Vfficiali, nè Sostituti d' Vfficiali, nè d' altri Ministri dell' Vfficio, quando non consti loro, che siano stati fatti con partito dell' Illustrissimo Reggimento ottenuto secondo il solito alla presenza del Superiore, sotto pena di per-

perdere l' emolumento del Salario dell' Inghiaratione, ne meno permettere, che alcuno s' introduca nell' Vfficio à seruire in luogo degl' estratti principali, sotto la pena sudetta della perdita del Salario sudetto.

Habbiano li Signori Vfficiali attentione nel far portare le Inghiarationi da vn Luogo all' altro nelle Vie solamente, e realmente maestre, quando accaderà nelle sudette Vie il fare in vn luogo, che più ne hauesse bisogno quella inghiaratione, che per quell' Anno non fosse neccessaria à farsi ne luoghi soliti di dette Vie maestre, di non permettere, che tali trasporti si assegnino ad vn Comune in vn sito molto lontano dal loro solito, mà assegnino li siti più vicini, allungando auanti gl' altri susseguenti, per potere opportunamente, e col minor scomodo de Comuni prouedere al bisogno; occorrendo poi far maggiori, e più lontane protrattioni di siti in dette Vie maestre, come sopra, lo facciano solamente con approuatione de Signori Assonti al Governo; nè possano li Signori Vfficiali sforzar li Comuni à dette maggiori, e più lontane protrattioni, senza che preceda la sudetta approuatione, e con dichiarazione sempre che non sia mai in facoltà de predetti Signori Vfficiali il poter fare permuta alcuna d' Inghiaratione da vna Strada Maestra ad vn' altra Strada Maestra, ne da qualsisia altra publica ad vn altra publica Strada.

Che facendosi le estrattioni degl' Vfficiali, Notari, e  
Caual-

Cauallari s'intendano sempre fatte con conditione, che gli estratti, che otterranno, s'intendano estratti con le presenti Leggi, & altre, che si facessero.

*Firmis in cæteris manentibus Statutis, Constitutionibus, & Ordinationibus quibuscumq̃, eiusdem Officij, quatenus præsentibus non aduersentur; Et contrarijs haud obstantibus Quibuscumque.*

Locus † Sigilli.

Pro D. Francisco Mastro Profecretario:  
Ita est Iacobus Antonius de Bergamorys  
Illustrissimi Senatus Bonon. à Sec. Cancell.

John P. Smith

John P. Smith  
1850



